

REGOLAMENTO di DISCIPLINA e GIUSTIZIA SDI

Parte 1 - LA DISCIPLINA

- 1.1 I soggetti della disciplina
- 1.2 Disciplina delle Associazioni
- 1.3 Disciplina delle persone
- 1.4 Disciplina sul campo gara
- 1.5 Responsabilità delle persone e delle società

Parte 2 - LE SANZIONI

- 2.1 Sanzioni
- 2.2 Caratteristiche delle sanzioni
- 2.3 Sanzioni a carico delle Società
- 2.4 Sanzioni a carico delle persone
- 2.5 Applicabilità delle sanzioni
- 2.6 Decorrenza delle sanzioni
- 2.7 Estinzione delle infrazioni
- 2.8 Inasprimento delle sanzioni
- 2.9 Diritto di sospensione sul campo di gara
- 2.10 Destinazione delle ammende

Parte 3 – COMPETENZE

- 3.1 Il Giudice Unico
- 3.2 Gli Ispettori di Gara
- 3.3 Il Direttore di Gara

Parte 4 – APPENDICE

- 1- tabella tempi e modi

Parte 1 La disciplina

1.1 I soggetti della disciplina

- Le A.S.A., i Tesserati ed in genere tutti coloro che siano vincolati all'osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti SDI debbono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza sportiva e debbono osservare e far osservare, in ogni rapporto di natura sportiva, le norme della SDI, le delibere, i provvedimenti e le decisioni degli I.d.G e del G.U. Sono altresì soggetti alla disciplina SDI tutti i dirigenti, il G.U. e gli IDG che rispondono unicamente a quest'ultimo.
- Lo scioglimento del vincolo di affiliazione non sottrae alla disciplina SDI le Associazioni e le persone responsabili di infrazioni verificatesi prima dello scioglimento del vincolo.

1.2 Disciplina delle Associazioni

Dal momento della ratifica della loro affiliazione le A.S.A. devono:

- a) Mantenere la massima correttezza e riservatezza nei rapporti con la SDI per quanto riguarda modalità tempi e contenuti, svolgendo disinteressatamente e per iscritto le pratiche con gli stessi senza rendere di pubblico dominio atti o decisioni che in alcun modo e per alcun motivo possano ledere il prestigio della SDI o dei suoi organi.
- b) Provvedere al pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute alla SDI per qualsiasi causa o ragione ed agli enti organizzatori delle gare per quanto riguarda le quote dovute.
- c) Rispettare la SDI nella sua veste istituzionale, sia nelle relazioni tra tesserati, sia nelle relazioni con terzi, con particolare riguardo ai mezzi di informazione pubblica.
- d) Controllare che i dati anagrafici riportati negli atti sportivi siano veritieri e che corrispondano alle persone effettivamente inserite.
- e) Vigilare sulla condotta morale e sportiva dei loro tesserati, facendo rigorosamente rispettare agli stessi le norme della SDI e lo spirito di gioco (fair play).
- f) Evitare di compiere e non consentire che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare il corretto svolgimento od il risultato delle gare, ovvero intesi ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
- g) Portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati e favorire che vengano attuate le sanzioni inflitte a carico degli stessi dagli Enti/Persone preposte a curarne l'esecuzione.
- h) Nei confronti di enti ed associazioni esterne, pubblici o privati, mantenere rapporti che non ledano la figura della SDI e dei suoi organi e che non interferiscano con gli interessi legittimi di altre A.S.A. o di singoli tesserati.
- i) Dare la massima diffusione ai comunicati ufficiali della SDI in ciascun settore. I comunicati stessi si presumono conosciuti dal giorno della loro pubblicazione presso il sito elettronico ufficiale della SDI o la comunicazione all'indirizzo di posta tradizionale e/o elettronica indicato all'atto dell'affiliazione. A nessun effetto è ammessa la prova contraria a tale presunzione. Copie dei comunicati ufficiali dell'Associazione sono visionabili presso la sede della SDI accessibile al pubblico su richiesta.

1.3 Disciplina delle persone

Le persone tesserate SDI hanno l'obbligo di rispettare lo statuto i Regolamenti ed ogni altra disposizione/delibera e di far rispettare, nell'esercizio delle loro funzioni e per la parte di loro competenza, i regolamenti, le disposizioni/delibere; in particolare devono ottemperare ai seguenti doveri:

- a) Dimostrare sempre, nell'esercizio delle loro funzioni, esemplare rettitudine e moralità.
- b) Osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, né rilasciare alla stampa o ad altri organi di informazione, dichiarazioni e commenti relativi ad eventi riservati che possano

ledere il prestigio della SDI e dei suoi organi.

c) Uniformare i rapporti con gli altri affiliati al più schietto ed amichevole spirito di collaborazione nel rispetto dell'etica sportiva e rispettare eventuali norme interne delle A.S.A. per le quali sono tesserati.

1.4 Disciplina sul campo gara

Lo svolgimento delle gare deve avvenire nel rispetto delle norme disciplinari e tecniche del gioco e della lealtà sportiva. In particolare:

a) Le persone sul campo di gara devono mantenere reciprocamente contegno corretto e sportivo, soprattutto nei confronti degli avversari e degli organizzatori, del Direttore di Gara e dei Commissari di gara, dell'Ispettore di Gara e dei suoi delegati.

b) I concorrenti devono tempestivamente rispettare gli ordini del Direttore di Gara, dell'I.d.G. e dei Commissari di Gara, adoperandosi perché vengano rispettati i tempi ed i modi del programma particolare di Gara.

c) I concorrenti devono mantenere un comportamento decoroso nei confronti del pubblico, sia sul percorso di gara che durante le pause per i riordini e le cerimonie di premiazione. Durante le premiazioni, chiunque sia dotato di abbigliamento promovente la propria ASA è raccomandato ad indossarlo. Durante lo svolgimento di competizioni e premiazioni a livello internazionale i piloti sono obbligati ad indossare abbigliamento promovente la SDI. La SDI è obbligata a fornire abbigliamento sponsorizzato ai piloti che partecipano a competizioni internazionali.

d) I concorrenti dovranno tempestivamente mettere a disposizione il proprio mezzo a fronte della richiesta di verifica da parte dell'I.d.G. o dei suoi delegati.

e) I concorrenti dovranno tempestivamente mettere a disposizione degli ufficiali di gara tutti i documenti associativi e d'identità che venissero loro richiesti.

1.5 Responsabilità delle persone e delle società

· Le persone fisiche tesserate SDI rispondono delle loro infrazioni alle norme disciplinari annunciate. I dirigenti dotati di legale rappresentanza dell'A.S.A. sono ritenuti corresponsabili fino a prova contraria delle infrazioni commesse dalle A.S.A. medesime e loro tesserati.

· Le A.S.A. rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti SDI e dello Statuto. Esse sono ritenute responsabili del comportamento di tutti i loro componenti. Esse sono altresì ritenute responsabili, sino a prova contraria, dei fatti previsti dall'articolo 1.2 comma "f" del presente regolamento qualora risultino commissionati favoritismi o indebite agevolazioni, anche da parte di persone estranee. La prova contraria dovrà dimostrare l'estraneità dell'A.S.A. nell'ideazione, produzione e conduzione dei fatti di cui sopra o la sussistenza di un serio e ragionevole dubbio in proposito.

· L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi SDI non può essere invocata a nessun effetto e non può dar luogo nemmeno alla generica richiesta di attenuante.

Parte 2 Le sanzioni

2.1 Sanzioni

· Le sanzioni stabilite per le infrazioni a norme SDI si dividono in:

- a) Richiami.
- b) Sanzioni pecuniarie (ammende).
- c) Sanzioni di carattere sportivo.
- d) Limitazione o perdita dei diritti derivanti dall'affiliazione.

· Esse possono essere applicate, secondo la gravità dei casi, ai tesserati o alle A.S.A. e possono, a giudizio del G.U., essere cumulabili e progressive. Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo e educativo della SDI. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività SDI.

2.2 Caratteristiche delle sanzioni

Le sanzioni hanno le seguenti caratteristiche:

- a) I Richiami che si configurano in

- *Ammonizione*.

Consiste in un rimprovero scritto per mezzo di una comunicazione ufficiale.

- *Ammonizione con diffida*.

Consiste in un rimprovero scritto per mezzo di comunicazione ufficiale, che preannuncia sanzioni più severe in caso di ripetizione della stessa o di altre infrazioni per un periodo temporale quantificato.

- b) Le sanzioni pecuniarie che si configurano in:

- *Ammenda*.

Consiste nella condanna del pilota/società punita a corrispondere la somma stabilita nei tempi e modi che verranno stabiliti. In caso di mancata corresponsione nel termine predetto, saranno dovute delle indennità di mora pari ad almeno il 25% della somma stabilita, decorsi altri 30 giorni il o i soggetti saranno sospesi da ogni attività sportiva.

- c) le Sanzioni di carattere sportivo comminabili ai tesserati.

- *Squalifica* per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate di gara.

Consiste nel divieto di svolgere attività SDI per un periodo di tempo o di partecipare ad un determinato numero di gare immediatamente successive all'applicazione della sanzione.

- *Retrocessione in classifica di campionato*.

Consiste nell'attribuzione di posizione in classifica pari alla posizione dell'ultimo classificato che

abbia disputato ugual numero di gare.

-Esclusione dal campionato.

Consiste nel divieto posto a carico dell'A.S.A. o di alcuni dei suoi tesserati, di disputare le residue gare di campionato.

-Revoca di un titolo.

- 1- Consiste nell'annullare il conseguimento di un titolo sportivo (campione di...) e di assegnarlo ad altro concorrente. Nel caso in cui il pilota vincitore del titolo risulti assente ingiustificato alla cerimonia di consegna varrà la regola di Revoca del titolo.

d) Limitazioni o perdita dei diritti derivanti dall'affiliazione

- Interdizione per un periodo di tempo determinato

Consiste nel divieto posto a carico dell'A.S.A. o di alcuni dei suoi tesserati di svolgere qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della S.D.I. per un periodo di tempo stabilito.

2.3 Massimario delle sanzioni a carico dei tesserati.

· A carico dei tesserati S.D.I. che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici possono essere assunte, in relazione all'infrazione commessa, le seguenti sanzioni:

a) Richiami.

- *Ammonizioni* fino ad un massimo di due nell'arco di una stagione sportiva.

- *Ammonizioni con diffida* a ripetere l'infrazione nell'arco massimo di due stagioni sportive.

b) Sanzioni Pecuniarie

- *Ammende* fino ad un massimo di 150 euro per singolo evento e 300 massime annuali.

c) Sanzioni di carattere sportivo.

- *Squalifiche* sino a 4 giornate effettive di gare;

- *Squalifiche a tempo*: sino ad un massimo di 2 anni, dimezzabili se a carico di minorenni.

- *Retrocessione all'ultimo posto* della classifica di campionato. (consiste nell'attribuzione di posizione in classifica pari alla posizione dell'ultimo classificato che abbia disputato ugual numero di gare).

- *Esclusione dal campionato*. Consiste nel divieto di disputare le residue gare di campionato.

- *Revoca*. Al massimo si può revocare il titolo fino alla stagione sportiva precedente.

· Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente organo di giustizia sportiva e pubblicate sui comunicati ufficiali della S.D.I.

· Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un organo di giustizia sportiva divengono immediatamente esecutive con la loro pubblicazione. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del comunicato ufficiale.

· Prima di irrogare una squalifica pari o superiore a 3 mesi, il competente organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato che ha diritto di esercitare la difesa anche a distanza usufruendo dei mezzi tecnologici disponibili quali e-mail, fax o telefono. Qualora, pertanto, il

giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare delle squalifiche pari o superiori a tre mesi, deve permettere al tesserato interessato, prima di procedere alla relativa deliberazione, di esercitare memoria difensiva. In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo la lettura dell'atto difensivo la quantificazione della sanzione da irrogare.

- Le squalifiche si estendono a tutte le manifestazioni ufficiali senza limite alcuno di categorie.
- Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori ad una giornata effettiva di gara o a due settimane temporali.
- Il tesserato che abbia avuto irrogate delle sanzioni pari o superiore ad un anno può chiedere la riammissione al PF dopo aver scontato almeno la metà della squalifica stessa. La riammissione può prevedere una sanzione alternativa.

2.4 Massimario delle sanzioni a carico delle A.S.A.

A carico delle A.S.A. possono essere assunte, in relazione alla gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

1- a) Richiami (come per i tesserati)

b) Sanzioni Pecuniarie.

- *Ammende* fino ad un massimo di 400 euro per singolo evento e fino ad un massimo di 700 Euro per stagione sportiva.

c) Sanzioni di carattere sportivo.

- *squalifiche* da intendersi come interdizione massima dalla stagione sportiva in corso.

Tutte le sanzioni assunte a carico delle A.S.A. devono intendersi come esecutive nei confronti di tutti i componenti delle medesime società che partecipano alle singole manifestazioni sportive.

2.5 Applicabilità delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate dagli organi giudicanti e competenti secondo quanto disposto nella presente parte seconda e con modi e tempi stabiliti nella parte quarta. Le sanzioni sono applicate discrezionalmente, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto dei precedenti, della recidiva, delle attenuanti e/o aggravanti.

2.6 Decorrenza delle sanzioni

L'esecuzione delle sanzioni decorre dal giorno successivo a quello di notifica, se la sanzione da scontare è l'inibizione alla disputa di qualche gara questa decorre dalla gara immediatamente successiva alla notifica, se la gara viene per qualsiasi motivo annullata la sanzione non risulta scontata e si dovrà attendere la gara successiva.

2.7 Estinzione delle infrazioni

- Le infrazioni disciplinari, non riscontrate o non ancora sottoposte a procedimento da parte degli O.G., si estinguono per prescrizione alla fine della stagione sportiva nella quale sono state commesse. La stagione sportiva giuridicamente termina con la premiazione dei titoli nazionali o la pubblicazione del calendario ufficiale di quella successiva.

· Una gara o una classifica omologata senza procedimenti disciplinari riscontrati o procedimenti in corso (reclami, ricorsi) non è più modificabile ma permangono le possibili sanzioni, per reati riscontrati successivamente, nei limiti previsti dal comma precedente.

2.8 Inasprimento delle sanzioni

La recidiva: l'A.S.A. o il tesserato che nel corso dello stesso anno sportivo, dopo aver riportato una sanzione disciplinare commette altra infrazione della stessa specie, incorre nell'inasprimento della sanzione. L'O.G. competente, in caso di recidiva, applicherà una sanzione più grave di quella comminata la volta precedente. La recidiva esaurisce il suo effetto specifico solo alla fine di ogni annata sportiva.

2.9 Diritto di sospensione sul campo di gara

· Ogni concorrente già colpito da sentenza dell'IdG di squalifica o sospensione per soli fatti tecnici, con esclusione di fatti disciplinari, possono chiedere di poter continuare la gara "sub judice" rimandando ogni decisione in merito al G.U.

· Per ottenere questa sospensione di sanzione il concorrente dovrà corrispondere all'IdG la cauzione di 50 euro che verrà restituita solo se il G.U. valuterà sproporzionata la sentenza dell'IdG.

Parte 3 Competenze

3.1 Il Giudice unico (G.U.)

Svolge i seguenti compiti:

- a) Procede ad omologare le gare.
- b) Emanando circolari interpretative che fanno giurisprudenza.
- c) Decide sui reclami e ricorsi ad esso proposti nei casi e con le modalità previste dal presente regolamento.
- d) Pone giudizio arbitrale per cause economiche tra A.S.A. per sole partite inerenti gare ufficialmente poste in calendario.
- e) Giudica sulle infrazioni alle norme disciplinari e tecniche avvenute sui campi di gara e sui comportamenti sportivi e disciplinari di A.S.A. e tesserati.
- f) Commina alle A.S.A. ed ai tesserati le sanzioni previste dal presente regolamento.
- g) Ha facoltà istruttorie laddove ne ravvisi la necessità. Ogni tesserato ha il dovere di collaborare alla ricostruzione di fatti avvenuti od anche solo ipotizzati se delittuosi o sportivamente scorretti.

3.2 Ispettori di Gara (I.d.G.)

- Gli I.d.G., nominati dalla Segreteria Sportiva, sono delegati del G.U. e lo relazionano sugli eventi soggetti al loro controllo, il loro rapporto pur essendo fonte privilegiata di prova non costituisce l'unica fonte a cui il Giudice farà riferimento.
- L'I.d.G. ha il controllo disciplinare della gara alla quale è stato preposto egli può escludere da

una o più manche, a seconda della gravità, uno o più concorrenti per:

- Rilevata infrazione sportiva (non conformità nei documenti, mancato rispetto norme sportive).
- Rilevata infrazione tecnica (non conformità del mezzo meccanico usato), questa sanzione può essere sospesa “sub judice” e rinviata al G.U. dietro pagamento di cauzione come previsto dall’art.2.9.

- Rilevata infrazione disciplinare (scorrettezze, ingiurie e/o aggressioni).

- L’I.d.G. può ammettere “sub judice” ad una o più manche uno o più concorrenti per:

- Sospetta infrazione sportiva.

- Sospetta infrazione tecnica.

- Per entrambi i commi precedenti dovrà accuratamente produrre rapporto dettagliato.

- Durante la gara potrà essere aiutato da commissari ai quali affiderà compiti specifici e dai quali verrà verbalmente relazionato.

- 1- · È il responsabile dell’acquisizione e conservazione dei dati forniti dagli addetti al cronometraggio.

- È il responsabile sportivo dell’Albo della manifestazione sul quale affiggerà, numerandole, le proprie deliberazioni.

- Risponde verso il G.U. e verso la Segreteria S.D.I. per qualsiasi problematica tecnica, sportiva e disciplinare legata alla manifestazione.

- Può in qualsiasi istante chiedere ad uno o più concorrenti di produrre verifica tecnica sul mezzo o sportiva sui documenti e può pretendere che questa operazione avvenga in qualunque punto del percorso ivi compresa l’area di partenza e di arrivo e le eventuali altre zone dichiarate quali parchi chiusi, zone di sosta, garage o officine autorizzate.

- Il controllo sportivo sulla gara inizia con il suo arrivo sul percorso e termina con la sua partenza che comunque non deve avvenire prima che siano trascorsi 15’ dall’esposizione delle classifiche definitive o della circolare che ne dispone diversa pubblicazione.

- Raccoglie eventuali osservazioni scritte e preannunci di reclamo che allega al rapporto di gara.

- Può sospendere, annullare e/o chiudere in qualsiasi istante, per motivi sportivi, la gara ed è il portavoce ufficiale della S.D.I. risponde verso i concorrenti per qualsiasi problematica sportiva che dovesse instaurarsi.

- In caso di situazioni non chiare o di manifesta empassa può esercitare il proprio status di “ufficiale in servizio” ed ottenere voce definitiva a dirimere momentaneamente la questione.

4.8 Tassa di reclamo

La tassa di reclamo viene restituita qualora l’organo giudicante accetti anche parzialmente l’impugnazione. La tassa di reclamo verrà rimborsata all’A.S.A. entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell’O.G. o conguagliata con altre partite intraprese tra A.S.A. e S.D.I.

4.9 Inammissibilità delle impugnazioni

Le impugnazioni (reclami, ricorsi ed appelli) proposte senza l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento sono inammissibili.



· Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo diverso dal destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo competente da parte della struttura che erroneamente l'ha ricevuto.

· Nei reclami e nelle impugnazioni **costituisce motivo di inammissibilità:**

- l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dal presente Regolamento;
- il mancato pagamento della tassa prevista.

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile l'impugnazione ed astenersi dal suo esame, ovvero nel caso di mancato pagamento della tassa dovrà esaminarlo solo quando la stessa risulterà saldata.

3.3 Direttore di Gara (D.d.G.)

•Può sospendere, annullare e/o chiudere in qualsiasi istante, per motivi civili e di sicurezza, la gara ed è il portavoce ufficiale del comitato organizzatore, risponde verso terzi per qualsiasi problematica civile e penale causata dalla manifestazione.

Parte 5 Appendice

Tabella tempi e modi

PROCEDURA	TEMPI	MODI	COMUNICAZIONE
"Verifica" d'ufficio dell'IDG	In qualunque istante non successivo a 15' dalla fine della gara.	Comunicata tramite affissione sull'albo IDG del campo gare.	Diretta all'interessato o all'Albo IDG
Richiesta di "Verifica" di parte	Entro 30' (ridotti a 15' in caso di ultima manche) dalla fine della manche e prima dell'inizio della manche successiva	Scritta e firmata dal concorrente o Dirigente ASA + tassa	Scritta all'I.D.G.
Preannuncio	Entro 30' dal fatto (ridotti a 15' in caso di ultima manche)	Scritto e firmato dal concorrente o Dirigente ASA	Scritta all'I.D.G.



Reclamo tecnico	Entro 30' dal fatto (ridotti a 15' in caso di ultima manche) all'IDG o entro 4 giorni dal preannuncio.	Scritto e firmato dal concorrente o Dirigente ASA + tassa	Brevimano all'IdG altrimenti alla Segreteria Sportiva tramite posta Racc A.R., mail o fax.
Ricorso	Entro 4 giorni dalla sentenza IdG	Scritto e firmato dal concorrente o Dirigente ASA + tassa	Diretta Segreteria Sportiva o tramite posta Racc A.R., mail o fax.
Appello	Entro 10 giorni dalla ricezione della sentenza del G.U.	Scritto e firmato dal rappresentante legale ASA. con versamento tassa	Via posta Racc.A.R. alla Segreteria Sportiva